



## ORDINANZA N° 53/2025/ADSP-MTMI

<b>OGGETTO:</b>	PORTO DI GIOIA TAURO - Dislocamento lungo la Banchina di Levante di un pontone adeguato ad effettuare le attività di sbarco e imbarco di contenitori su navi RO-RO.--.
-----------------	--

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) della legge 84/94 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 59, punto 10) del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n.186 del 30/7/2025 con il quale l'Avv. Paolo Piacenza è stato nominato Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, esercitando i compiti e le funzioni di cui all'art. 8 della L. 84/94;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTO** il Decreto presidenziale n. 78/2024/ADSP-MTMI del 28/03/2024 con il quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, ha disposto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economica, relativi all'intervento denominato "Lotto I – Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”;
- VISTO** Il Contratto di appalto n. 89/2024 di Repertorio in data 26/08/2024, registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al n. 3378 - Serie 1T in data 02/09/2024, con il quale è stato affidato dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio alla RTI SAET S.P.A. (MANDATARIA 76%) con sede a Selvazzano Dentro (PD) – 35030, in via A. Moravia N. 8, C.F. e P.IVA 00204610281 – SUARDI SPA (MANDATARIA 24%) con sede legale in Via Sarnico, 66 Predore (BG) - P.IVA e C.F. 03231070164, la realizzazione dei lavori di "Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”;
- VISTO** il Processo Verbale di consegna lavori, redatto in data 13/09/2024 dal Direttore dei Lavori, per i lavori sopra specificati;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 28/2025/ADSP/-MTMI del 25/06/2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale, per esigenze operative afferenti la realizzazione dei su citati lavori, ha disposto l'ormeggio del pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti, presso la banchina di levante del locale sorgitore, già, in concessione alla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., con l'adozione di ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose, nella zona d. m., secondo la planimetria allegata alla predetta Ordinanza e lungo la banchina di levante del porto di Gioia Tauro tra la bitta 9 e 12;
- VISTA** la nota prot. n. 13576 U/2025 del 27/05/2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio - Direttore dei Lavori, con riferimento all'intervento di cui sopra, ha comunicato alla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.p.A., per come previsto dal cronoprogramma dei lavori in parola, che avrebbero avuto inizio le lavorazioni relative alla "FASE III", afferenti il montaggio della presa mobile in banchina, in esito al quale, la su citata Società terminalista comunicava che lungo la banchina di Levante avrebbe installato una "piattaforma ausiliaria", che avrebbe garantito l'attracco delle navi RO-RO rendendo quindi disponibile per l'esecuzione dei lavori il tratto di banchina oggetto d'intervento;
- VISTO** il Certificato di idoneità n. 2024/2602 in data 22/04/2024, rilasciato dall'Autorità Marittima di Brindisi, ai sensi dell'art. 4 della legge del 05/06/1962, n. 616, con validità fino al 05/04/2026, afferente il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti - Armatore "Consorzio Cantieri Riuniti Mediterraneo" ora "PILODA SHIPYARD S.r.l.", da ormeggiarsi presso la banchina di levante del locale sorgitore;
- VISTO** il Certificato di navigabilità n. 2024/2582 in data 22/04/2024, rilasciato dall'Autorità Marittima di Brindisi, ai sensi dell'art. 5 della legge del 05/06/1962, n. 616, con validità fino al 04/04/2028, afferente il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti, da ormeggiarsi presso la banchina di levante del locale sorgitore;

- VISTO** il Certificato di navigabilità n. 2025/5817 in data 18/08/2025, rilasciato dall'Autorità Marittima di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 5 della legge del 05/06/1962, n. 616, con validità fino al 04/04/2028, afferente il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti, con il quale è stato attestato che l'unità sopra menzionata è stata sottoposta alle visite di cui all'art. 21 del Regolamento di Sicurezza (D.P.R. n° 435 del 8 novembre 1991);
- VISTO** il Certificato di idoneità n. 2024/5818 in data 18/08/2025, rilasciato dall'Autorità Marittima di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 4 della legge del 05/06/1962, n. 616, con validità fino al 05/04/2026, afferente il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti - Armatore "Consorzio Cantieri Riuniti Mediterraneo" ora "PILODA SHIPYARD S.r.l.", con il quale è stato attestato che l'unità è stata debitamente visitata in conformità alle disposizioni della legge sopracitata e del vigente regolamento di sicurezza approvato con D.P.R. n. 435 dell'8-11-1991;
- CONSIDERATA** la necessità della Società terminalista di utilizzare a fini commerciali il pontone sopra citato, già posizionato presso il tratto della banchina di levante - tra le bitte 12 e 15 - quale ausilio d'ormeggio per le navi portacontainer, nonché per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle stesse da parte dell'impresa portuale terminalista;
- RITENUTO** pertanto, necessario che, in relazione alla su indicata esigenza operativa, afferente l'ormeggio del pontone "DAKOTA", presso la banchina di levante del locale sorgitore, già in concessione alla MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., adottare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare il verificarsi di qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e/o cose, nella zona d. m., secondo la planimetria allegata alla presente Ordinanza, per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la documentazione (certificati) sopra richiamata, in relazione alle attività programmate dalla Ditta MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A.;
- CONSIDERATO** che l'opzione di utilizzo di una "*piattaforma ausiliaria*" era stata già valutata come soluzione possibile, da parte del terminalista, al fine di non penalizzare gli interessi della linea MSC, quale sospensione dei servizi RO-RO per la durata del periodo di esecuzione dei lavori della fase III della Elettrificazione delle Banchine RO-RO,
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata tanto alla durata delle attività di realizzazione dei lavori di "Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing", quanto alla permanenza del pontone in questione nel tratto di banchina (bitte da 12 a 15) di levante del locale sorgitore e sulla zona demaniale marittima, retrostante il piazzale del terminal contenitori;
- VISTA** l'Ordinanza n. 06/2016 in data 05/05/2016 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, relativa all'aggiornamento delle procedure afferenti alla pratica nave, ovvero alla standardizzazione a livello nazionale del processo e delle formalità di "arrivo e partenza delle navi dai porti";
- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2017 in data 12/07/2017 della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, che disciplina la maritime security nel porto di Gioia Tauro, come modificata con Ordinanza n. 24/2021 del 09/11/2021;

- VISTA** l'Ordinanza n° 19/23 del 29/08/2023 con la quale la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento di sicurezza del porto di Gioia Tauro";
- VISTA** la nota prot. 0046605 del 25/06/2025, assunta al prot. n. 16420 E/2025 in pari data, con la quale la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, ha partecipato, sotto il profilo tecnico - nautico, il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- CONSIDERATO** pertanto che l'esercizio delle attività di ormeggio e disormeggio delle navi portacontainer presso il precitato pontone, nonché le operazioni commerciali che si svolgeranno sullo stesso, debba avvenire sotto l'esclusiva responsabilità delle persone cui le medesime sono accordate, di modo che l'Autorità di Sistema Portuale - MTMI Tauro rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in particolare l'art. 59, punto 1), in combinato disposto con l'art. 6 comma 4, lett. a) della legge n. 84/94 e s.m.i., il quale afferma che *"a norma degli articoli 30, 62 e 81 del Codice, il Capo del Circondario - ovvero l'AdSP laddove istituita -per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti"*;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

che a far data dell'entrata in vigore della presente Ordinanza l'esercizio delle attività di accosto, ormeggio e disormeggio nonché l'espletamento di operazioni portuali, nello specifico la movimentazione di contenitori, sulle navi che accosteranno presso il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA" - Matricola e Compartimento Marittimo n. 585 - BARI - Registro navi minori e galleggianti, inteso quale "**piattaforma ausiliaria**", già ormeggiato tra le bitte dalla 12 all 15 della banchina di levante del porto di Gioia Tauro, si svolgerà secondo le disposizioni sotto elencate.

### **ART. 1** **Oggetto dell'Ordinanza**

La presente Ordinanza si applica esclusivamente alla concessionaria terminalista MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. che provvederà all'utilizzo dell'ormeggio lungo il tratto della Banchina di Levante del porto di Gioia Tauro (RC), al fine di effettuare operazioni commerciali di imbarco e sbarco di contenitori, attraverso la "piattaforma ausiliaria" sopra indicata.

### **ART. 2** **Posto d'ormeggio destinato e spazi demaniali**

Le navi portacontainer, potranno accostare presso il Pontone "GALLEGGIANTE DAKOTA", ubicato nel tratto della banchina di levante - bitte dalla 12 alla 15, già destinato con l'Ordinanza presidenziale n. 28/2025/ADSP/-MTMI del 25/06/2025, e sarà utilizzato dalla Società

concessionaria terminalista MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., per il tempo strettamente necessario alle operazioni portuali di imbarco e sbarco di contenitori.

### **ART. 3**

#### **Condizioni e prescrizioni**

L'esercizio delle attività di imbarco e sbarco dei contenitori presso la precitata banchina/pontone, nonché l'eventuale sosta temporanea di attrezzature, deve avvenire sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta concessionaria MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A., di modo che l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio rimanga manlevata nella misura più ampia possibile da qualsivoglia responsabilità di tipo penale, civile e/o amministrativo derivante da danni che dovessero occorrere nello svolgimento di tali attività e facoltà.

L'impianto portuale, la società/armatore e il comando delle navi dovranno attenersi a quanto dettato dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 31 marzo 2004 e secondo le indicazioni impartite da Comitato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) nella riunione del 26 aprile 2007.

### **ART. 5**

#### **Obblighi dell'autorizzato**

La Ditta concessionaria MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio della attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza. L'Autorità di Sistema Portuale - MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la Ditta concessionaria MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

1. l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
2. il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
3. il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
4. gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

### **ART. 6**

#### **Norme finali**

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

### **ART. 7**

#### **Regime degli obblighi e delle responsabilità**

Le responsabilità e gli obblighi inerenti la scrupolosa osservanza della vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui ai decreti legislativi 271/99, 272/99 ed al D.L.gs. 81/2008 s.m.i., per quanto applicabile, relativa alle attività previste dalla presente

Ordinanza gravano sul terminalista M.C.T. S.p.a. così come individuato dall'art. 3, comma 1, lett. I) del D.L.gs. 271/99.

**ART. 8**  
**Sanzioni**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 9**  
**Pubblicazione ed esecuzione**

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

**ART. 10**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 04/09/2025

**IL DIRIGENTE**  
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO  
PORTUALE  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
Dott. Pasquale FARAONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Avv. Paolo Piacenza